Agenzia prestiti su pegno CHIERICO S.r.l.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO SU PEGNO

Aggiornamento N. 10 del 23 marzo 2026

*** CAPITOLO I -**
CONCESSIONE DEI PRESTITI SU PEGNO IN RAPPORTO AL VALORE DI STIMA DEGLI OGGETTI
*** CAPITOLO II -**
POLIZZE DI PEGNO - EMISSIONE - CARATTERISTICHE - DIRITTI.
*** CAPITOLO III -**
DURATA, RINNOVAZIONE ED ESTINZIONE DEI PRESTITI
*** CAPITOLO IV -**
VENDITA DEI PEGNI ALL'ASTA PUBBLICA
*** CAPITOLO V -**
RESTITUZIONE DEI SOPRAVANZI (RESTI VENDITA)
*** CAPITOLO VI -**
CUSTODIA - ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI PER PERDITA O DETERIORAMENTO DEL PEGNO
*** CAPITOLO VII -**
SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DELLE POLIZZE DI PEGNO
*** CAPITOLO VIII -**
VARIE

CAPITOLO I

CONCESSIONE DEI PRESTITI SU PEGNO IN RAPPORTO AL VALORE DI STIMA DEGLI OGGETTI

ART. 1 CONCESSIONE DEI PRESTITI

La concessione dei prestiti su pegno è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge (1), dal presente Regolamento e del Foglio Informativo.
L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., previa valutazione e nell'ambito di tale limite, fissa il rapporto tra il valore di stima degli oggetti e l'importo da erogare.
I prestiti sono accordati ai sensi dell'art39 del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279, in misura non superiore ai quattro quinti del valore di stima, quando trattasi di oggetti preziosi, ed ai due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti non preziosi.
Nota (1) A) Legge n. 745 del 10/5/1939, Ordinamento dei Monti di Credito su Pegno, pubblicata nella G.U. del 19/6/1939, n. 136;
B) Regio Decreto n. 1279 del 25/5/1939, "Attuazione della Legge 10/5/1939, n. 745 sull'ordinamento dei Monti di Credito su Pegno", pubblicato nella G.U. dell'8/9/1939, n. 210;
C) Legge n. 20 del 4/2/1977, "Modifiche all'Ordinamento degli Istituti di Credito abilitati all'esercizio del credito pegnoratizio" pubblicata nella G.U. del 14/2/1977, n. 41;
D) Legge n. 948 del 30/7/1951, "Ammortamento titoli", pubblicata nella G.U. del 21/9/1951, n.217, modificata con legge n. 187 del 26/5/1975, pubblicata nella G.U. del 13/6/1975, n. 154;
E) D. Lgs. 1/09/1993 n. 385 e successive modifiche.

ART. 2 CRITERI DI STIMA

La stima degli oggetti offerti in pegno è determinata in relazione al valore commerciale degli stessi, al ricavo che potrà essere realizzato con la loro vendita coattiva ed alle eventuali diminuzioni di valore per deterioramento e per altre cause che dovessero verificarsi durante il periodo contrattuale dell'operazione.
I criteri di stima dei beni preziosi sono indicati in appositi cartelli affissi nei locali dell'agenzia.

ART. 3 OGGETTI CHE POSSONO ESSERE ACCETTATI IN PEGNO

L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., fissa le categorie merceologiche degli oggetti che possono essere accettati a garanzia delle sovvenzioni che, comunque, può rifiutare quando abbia fondato motivo di ritenere che detti oggetti siano di illegittima provenienza.

ART. 4 ESCLUSIONE DELLE RESPONSABILITÀ DELL'AGENZIA DI PRESTITO SU PEGNO CHIERICO S.R.L.

L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., non è tenuta in alcun caso ed in alcun modo a fare indagini sull'origine degli oggetti offerti in pegno, n'è ad accertare il diritto del pegnorante a disporne liberamente, ivi compresa l'eventualità che le cose siano state acquistate con pagamento rateale o con patto di riservato dominio o ad altre condizioni che, in qualsiasi modo, ne limitino la loro piena disponibilità.

L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., è pertanto liberata da ogni responsabilità verso chiunque circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso che essi vengano posti in vendita all'asta pubblica.
Salvo disposizioni di legge.

CAPITOLO II

POLIZZE DI PEGNO - EMISSIONE - CARATTERISTICHE - DIRITTI.

ART. 5-LE POLIZZE

Le sovvenzioni sono effettuate mediante rilascio al pegnorante di una **polizza di credito su pegno**, intestata al richiedente.
In essa sono riportati:
- la denominazione dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l.;
- le sedi ove possono essere compiute le operazioni e l'orario di servizio;
- la descrizione degli oggetti dati in pegno;
- il valore di stima attribuito;
- l'importo del prestito concesso;
- la data di concessione e di scadenza della sovvenzione;
- i corrispettivi dovuti;
- i riferimenti delle norme relative allo smarrimento, sottrazione o alla distruzione delle polizze;
- a firma della Funzione Delegata alla Gestione del Credito (o di un procuratore) e, se previsto, del Perito tecnico;
- il nome del pegnorante;
- eventuali avvertenze.

NOTA (1) È vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti e degli altri Enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio previsto dalla legge n. 745 del 10/5/1939, nonché concedere per professione sovvenzione supplementare contro pegno delle polizze stesse. Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'art.705 del codice Penale, in nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidetto possono vantare presso l'Ente che ha concesso il prestito diritti diversi da quelli spettanti ai prestatari.

ART. 6 CONSENSO DEL PEGNORANTE

I prestiti sono erogati solo nel caso in cui il valore di stima e l'importo del prestito siano accettati dal pignorante. In caso contrario ogni preliminare dell'operazione si ritiene, a tutti gli effetti, come non avvenuto. L'accettazione è comprovata dal ritiro della polizza da parte del pegnorante, contestualmente alla somma erogata. Il pegnorante, con la sottoscrizione della polizza accetta anche il presente regolamento, consegnato unitamente alla polizza.

ART. 7 - CONDIZIONI

Il saggio di interesse, i diritti accessori e gli interessi di mora stabiliti dall'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., sono inseriti nel Foglio Informativo, affisso nei locali ove si effettuano le operazioni di credito su pegno.
Il diritto di custodia, escluso quello d'asta, viene stabilito sul valore di stima ed è corrisposto al momento del riscatto, del rinnovo del pegno o della vendita del pegno.
Gli interessi, compresi quelli di mora se dovuti, vengono percepiti all'atto del riscatto, del rinnovo o della vendita all'asta del pegno.

CAPITOLO III

DURATA, RINNOVAZIONE ED ESTINZIONE DEI PRESTITI

ART. 8 – DURATA

L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., stabilisce la durata del credito su pegno che, comunque, non può essere maggiore di cinque mesi. Scaduto il termine indicato sulla polizza, le cose impegnate rimangono per trenta giorni a disposizione del possessore della polizza, dopodiché l'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., procede a venderle all'asta pubblica. Il disimpegno è consentito in qualunque tempo prima della scadenza del prestito e anche dopo, sino a quando il pegno non sia stato aggiudicato all'asta (art. 41 del R.D. 25/05/39, n. 1279).

ART. 9 - RINNOVI ED ESTINZIONI

Il rinnovo totale o parziale del prestito può essere concesso, a scadenza, previo pagamento degli interessi maturati e subordinatamente a nuova stima degli oggetti. Qualora si rilevassero varianti nella descrizione e/o valutazione degli oggetti si provvede, previa comunicazione agli interessati, ad apportare le conseguenti rettifiche. Qualora la nuova stima sia inferiore alla precedente, il richiedente deve versare, oltre a quanto previsto nel precedente comma, anche la differenza del prestito derivante dal minor valore attribuito agli oggetti e quello assegnato in precedenza. È facoltà dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., stabilire il numero dei rinnovi come da Foglio Informativo. L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., si riserva il diritto insindacabile di rifiutare la rinnovazione in relazione alla diminuita conservabilità degli oggetti per troppo lunga giacenza in custodia o quando la nuova stima constati un valore notevolmente diminuito delle cose costituite in pegno o, comunque, quando queste non presentino - per qualsiasi motivo - sufficienti garanzie per il buon fine dell'operazione. I rinnovi o i disimpegni richiesti all'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., dopo 30 giorni dalla scadenza del prestito, possono essere accettati solo nel caso in cui non fosse avvenuta la vendita dei pegni all'asta. I prestiti possono essere estinti in qualunque momento prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti impegnati.
L'estinzione o il rinnovo possono essere effettuati anche da un soggetto terzo che ne sia mero possessore oppure delegato dall'intestatario della polizza. In quest'ultimo caso, le operazioni di rinnovo e dispegno possono essere concluse mediante apposito modulo di delega fornito dall'Agenzia e completo dei dati identificativi delle parti e della polizza nominativa.
Gli oggetti disimpegnati debbono essere ritirati entro i termini fissati dall'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l.; trascorsi tali termini:

- L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., è liberata da ogni responsabilità relativa alla custodia e alla conservazione degli oggetti, i quali rimangono presso l'Istituto medesimo o presso depositario di sua fiducia a completo rischio e pericolo del disimpegnante;
- il ritiro delle cose è subordinato al pagamento di un rimborso spese in misura fissata dall'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l.,

Nessun reclamo in merito agli oggetti è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo il ritiro degli oggetti disimpegnati. Gli oggetti offerti in garanzia che risultassero smarriti o rubati o comunque oggetto di reato non possono essere restituiti al legittimo proprietario se prima questi non abbia rimborsato all'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., l'importo del debito costituito da capitale, interessi ed eventuali rimborsi spese. In tali casi, la l'Agenzia collabora con le Autorità competenti ai fini della verifica della legittima provenienza dei beni e dell'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 231/2007.

CAPITOLO IV

VENDITA DEI PEGNI ALL'ASTA PUBBLICA

ART. 10 - OGGETTI IN VENDITA

Gli oggetti costituiti a garanzia del prestito che non sia stato estinto o rinnovato nei termini contrattuali, decorsi trenta giorni dalla scadenza dello stesso possono essere venduti all'asta pubblica in uno o più esperimenti, con obbligo di avviso, al pegnorante, da parte dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l. mediante affissione nei locali dell'Agenzia (Art. 13 della Legge) e pubblicazione sul sito web istituzionale. L'Agenzia può inoltre utilizzare canali informativi aggiuntivi, quali i profili social ufficiali, a fini di trasparenza verso la clientela.

Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa per sopravvenuta estinzione o rinnovo del prestito in qualsiasi momento e fino all'avvenuta aggiudicazione all'asta pubblica della cosa posta in vendita, se il ritiro o il rinnovo verrà effettuato nei 15 giorni lavorativi antecedenti l'incanto l'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l. applicherà una penale pecuniaria.

Le vendite si effettuano al migliore offerente e si intendono per "contanti". Le vendite all'asta possono aver luogo in qualsiasi giorno della settimana, compresi i giorni festivi.

ART. 11 - VENDITE ANTICIPATE

II possessore delle polizze può domandare la vendita anticipata degli oggetti costituiti in pegno. È facoltà dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., accogliere o meno la richiesta.

ART. 12 - VENDITE IN LOTTI

Gli oggetti costituiti in pegno a garanzia di una sola operazione di prestito possono essere venduti o in unico lotto o frazionati in più lotti.

ART. 13 - PUBBLICITÀ

La vendita all'asta dei pegni è annunciata al pubblico con avvisi d'asta contenenti:

- l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei relativi numeri di polizza;
- l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui l'asta sarà effettuata.

Tali avvisi d'asta sono esposti al pubblico almeno cinque giorni consecutivi prima delle aste fino al compimento delle aste medesime, presso la Sede Sociale dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., che si riserva di adottare altre forme di pubblicità in relazione alle vendite all'asta.

La ritardata vendita non può dare motivo a reclami di sorta.

ART. 14 - VISIONE DEGLI OGGETTI ESPOSTI

Il pubblico può visionare gli oggetti e chiedere eventuali informazioni, al momento della licitazione. Se durante l'esame si verificano guasti o danni ad un oggetto, la persona cui il fatto è imputabile deve risarcire il danno causato.

ART. 15 - PARTECIPAZIONE ALLE ASTE

II pubblico ammesso nelle sale vendita è tenuto al rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento. Con la partecipazione all'asta il concorrente ammette implicitamente di aver esaminato le cose poste in vendita e di averle accettate tali e quali esse sono. Qualsiasi reclamo deve essere rivolto all'incaricato che dirige l'asta. Non sono quindi ammessi reclami postumi sulla quantità, qualità o condizione degli oggetti aggiudicati.

ART. 16 - LE PERSONE ESCLUSE

Sono esclusi dalla partecipazione alle aste:

- coloro che sono stati condannati per reati previsti dagli artt. 353 e 354 del Codice Penale o contro i quali sia pendente un procedimento penale per i medesimi reati;
- i pregiudicati e gli ammoniti dalle Autorità di Pubblica Sicurezza ove ciò consti a chi presiede le aste;
- coloro che, durante l'esperimento di un'asta, siano stati fatti allontanare dalla sala delle vendite per aver disturbato od ostacolato lo svolgimento delle gare od esercitato nella sala stessa il traffico degli oggetti acquistati. I provvedimenti di esclusione dalle aste saranno comunicati agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ed il motivo dell'esclusione sarà reso pubblico con l'affissione all'interno della sala delle vendite per la durata di non oltre 5 giorni.

ART. 17 - OFFERTE E RILANCI

Le offerte sono orali il giorno dell’asta, è possibile però compilando apposito modulo disponibile in Agenzia effettuare offerte scritte riservate nei giorni in cui gli oggetti sono posti in mostra. Nel caso di un’offerta scritta riservata, il Cliente dovrà versare all’Agenzia una caparra pari al 10% della base d’asta dell’oggetto indicato nell’offerta.

Gli importi delle offerte orali di rilancio sono così determinati:

- 1,00 Euro per offerte/rilanci fino all’importo di 50,00 Euro;
- 2,00 Euro per offerte/rilanci per importi da 51,00 Euro a 150,00 Euro;
- 5,00 Euro per offerte/rilanci per importi da 151,00 Euro a 300,00 Euro;

- 10,00 Euro per offerte/rilanci per importi da 301,00 Euro a 500,00 Euro;
- 20,00 Euro per offerte/rilanci per importi da 501,00 Euro a 1.000,00 Euro;
- 50,00 Euro per offerte/rilanci per importi superiori a 1.001,00 Euro.

ART. 18 - VERSAMENTO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario al termine dell'asta è tenuto a versare, oltre al prezzo di aggiudicazione, anche i diritti d'asta, nella misura stabilita dall'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., nonché le relative imposte e tasse ed ogni altro onere connesso al trasferimento delle cose aggiudicate.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non versi quanto dovuto e di conseguenza non ritiri gli oggetti, a fine asta, dovrà versare all'Agenzia una caparra pari al 10% della base d'asta.
Entro i 3 giorni lavorativi successivi all'asta l'aggiudicatario è tenuto a passare in Agenzia per ritirare gli oggetti a lui aggiudicati e versare il dovuto.
Qualora l'aggiudicatario non ottemperi nei tempi previsti al ritiro ed al saldo di quanto dovuto, l'Agenzia considererà nulla l'aggiudicazione e la relativa caparra verrà incamerata a titolo di penale.

ART. 19 - DIREZIONE DELLE ASTE

II direttore delle aste è investito del regolare svolgimento delle stesse e di tutti i poteri necessari. Egli ha la facoltà di dichiarare nulla l'asta quando, a suo insindacabile giudizio, avverte che tra i partecipanti siano in corso irregolarità (artt. 353 e 354 del Codice Penale e art.16 del presente Regolamento) o in presenza di difficoltà obiettive.

ART. 20 - SVOLGIMENTO DELLE ASTE

L' asta si svolge per mezzo del banditore il quale:
- in modo chiaro e certo mostra gli oggetti;
- dà precisi riferimenti per l'esatta individuazione dell'oggetto in relazione all'esposizione;
- legge la descrizione dell'oggetto;
- indica il prezzo base d'asta ed, eventualmente, quanto altro previsto dall'alt. 17 del Regolamento;
- dà inizio alla gara;
- aggiudica gli oggetti secondo le modalità del presente articolo;

I partecipanti alle aste debbono esprimere le loro offerte con voce alta o con alzata di paletta numerata ben visibile.
Dopo l'ultima offerta valida il banditore ripete, almeno tre volte, il prezzo raggiunto nella gara, interponendo ogni volta una breve pausa. Se non intervengono altre offerte orali, il banditore, ottenuto l'assenso di chi presiede l'asta, aggiudicherà le cose a favore del miglior offerente.

ART. 21. MANCATA AGGIUDICAZIONE

Qualora gli oggetti restino invenduti per mancanza di offerte, si potrà procedere, previa richiesta dei partecipanti all'Asta, nella medesima giornata, ad un ulteriore esperimento.
Dopo due esperimenti d'asta infruttuosi gli oggetti posti in vendita, che non hanno trovato un acquirente o che non hanno raggiunto offerte sufficienti al rimborso integrale della Società, verranno venduti al Perito.

Qualora le cose poste in vendita non trovino acquirente o non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale del credito e, comunque, dopo due esperimenti d'asta infruttuosi, gli oggetti invenduti sono aggiudicati d'ufficio al Perito che ha effettuato la stima, ai sensi dell'art. 15 della Legge 10 maggio 1938, n. 745. Il prezzo di aggiudicazione è determinato in misura pari all'importo del prestito, dei relativi interessi e degli accessori dovuti (spese e diritti), a garanzia dell'integrale recupero del credito della Società. Tale importo deve essere versato dal Perito non oltre due giorni dalla data di aggiudicazione.

CAPITOLO V

RESTITUZIONE DEI SOPRAVANZI (RESTI VENDITA)

ART. 22 - SOPRAVANZI

La differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita ed il credito dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., per capitale, interessi, diritti accessori ed eventuali rimborsi spese viene accantonato in un conto infruttifero per cinque anni. Entro tale periodo il portatore della polizza, un delegato o ai suoi aventi diritto identificati possono incassare la suddetta differenza previa restituzione della polizza stessa. Trascorso questo termine, i sopravanzi concorrono all'aumento del patrimonio dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., (a norma dell'art.14 della legge n. 745 del 10/5/1939).

CAPITOLO VI

CUSTODIA - ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO DEI DANNI PER PERDITA O DETERIORAMENTO DEL PEGNO

ART. 23 - CUSTODIA E ASSICURAZIONE

Gli oggetti offerti a garanzia sono custoditi dall'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., o da depositario di sua fiducia in idonei locali ed assicurati contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo pari al valore di stima stabilito ed accettato dal pegnorante all'atto della concessione del prestito aumentato di un quarto.

ART. 24 - LIMITI NEI RISARCIMENTI DEI DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DEGLI OGGETTI DATI IN PEGNO

Nei casi di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo precedente o quando l'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., risulta responsabile del danno o della perdita degli oggetti, il risarcimento non può eccedere il valore di stima aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito per capitale ed interessi.

ART. 25 - DANNI NON RISARCIBILI

L’Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., non risponde dei danni derivanti agli oggetti da naturale deperimento, ossidazione o da difetti intrinseci palesi od occulti e non risponde altresì della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore.

CAPITOLO VII

SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DELLE POLIZZE DI PEGNO

ART. 26-DENUNCIA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di polizze di pegno, deve farne denuncia all'Autorità competente e presentarne una copia all’Agenzia oppure compilare il modulo di autocertificazione messo a disposizione dall’Agenzia stessa, la quale provvederà ad emettere una polizza sostitutiva. Gli oggetti elencati nella suddetta polizza non potranno essere ritirati prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data della denuncia. Tali oggetti potranno essere ritirati esclusivamente dall’intestatario della polizza.

ART. 27 - OPPOSIZIONE

L’opposizione al decreto non sospende la disciplina; il fermo sul pegno o sul resto vendita viene mantenuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha posto fine al giudizio.

ART. 28. MANCATA PRESENTAZIONE DELLA COPIA DEL RICORSO

Decorsi 25 giorni dalla presentazione della denuncia senza che sia giunto all’Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l. copia del ricorso l'apposizione del fermo si avrà per non avvenuta.

ART. 29 - RINVENIMENTO DELLA POLIZZA

Quando il denunciante rinvenga la polizza, dopo averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione, deve comunicarlo all’Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., presso la Sede Sociale, dichiarando che la denuncia deve considerarsi nulla a tutti gli effetti.

ART. 30 - EMISSIONE DEL DUPLICATO

L’Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., provvede ad emettere il duplicato della polizza previa presentazione di denuncia di smarrimento fatta all’Autorità competente oppure tramite compilazione di apposita autocertificazione rilasciata in Agenzia.

CAPITOLO VIII

VARIE

ART. 33 - ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Tutte le norme contenute nel presente Regolamento e nel Foglio Informativo dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., si intendono conosciute ed accettate senza eccezione e riserva alcuna da chi compia qualsiasi tipo di operazione direttamente o indirettamente connessa al credito su pegno svolta presso l'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l..

ART. 34 - PUBBLICITÀ' E MODIFICHE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI

L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., fissa:
- Il rapporto tra la stima ed il prestito accordabile (art. l);
- i criteri di stima degli oggetti offerti in pegno (art.2);
- l'elenco merceologico degli oggetti che possono essere accettati in pegno (art. 3);
- il saggio d'interesse, la misura dell'interesse di mora e i diritti accessori (art.7);
- la durata dei prestiti (art. 8);
- il numero dei rinnovi consentiti (art.9);
- i termini per il ritiro degli oggetti disimpegnati (art.9);
- la misura del rimborso spese per gli oggetti disimpegnati e non ritirati nei termini (art.9);
- i luoghi dove si svolgono le aste pubbliche (art.13);
- la misura dei diritti d'asta (art. 18);
- i termini per il ritiro degli oggetti aggiudicati:
- la misura dei diritti da corrispondere all'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., nei casi di denuncia di sottrazione, smarrimento e distruzione delle polizze (art.26).

L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., porta a conoscenza degli interessati i termini e le condizioni di cui sopra a mezzo di cartelli esposti al pubblico nei locali dove si svolge il credito su pegno.

L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., si riserva di modificare senza preavviso in tutto o in parte i termini e le condizioni di cui sopra dandone notizia attraverso la modifica dei cartelli suddetti ed in aderenza alle disposizioni di legge in materia vigenti.

L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., porta a conoscenza degli interessati il presente regolamento e il relativo Foglio Informativo mediante affissione al pubblico nei locali ove svolge il credito su pegno.